


LEOPOLDO SANDRI

IL *DE ARCHIVIS*
DI BALDASSARRE BONIFACIO

Estratto da «Notizie degli Archivi di Stato»
Anno X - N. 3 - Settembre-Dicembre 1950



LA LIBRERIA DELLO STATO
ROMA 1950



A

IL DE ARCHIVIS DI BALDASSARRE BONIFACIO

« È così noto alla università dei letterati moderni il nome di Baldassar Bonifacio, che riesce superfluo ogni racconto per dar notizia delle sue nobili condizioni... il merito, poi, delle sue eccellenti virtù, meglio si ravvisa nell'immensa moltitudine delle sue leggiadrissime composizioni, scrivendo egli con tanta felicità, che siccome nel mare un'onda segue l'altra onda, così per appunto succedono l'uno a l'altro i nobilissimi parti della sua penna... Ha scritto con eguale fortuna il Bonifacio nel linguaggio toscano e latino e nella prosa e nel verso, ed ha registrato co' suoi rari componimenti il suo nome negli annali dell'eternità ».

Così nel 1637 l'autore de *Le Glorie degli Incogniti*¹⁾ presenta Baldassarre Bonifacio, ma oggi, essendo questi di gran lunga meno noto, prima di parlar del *De archivis*, penso non superfluo dare di lui qualche notizia biografica.²⁾

Nasce Baldassarre Bonifacio in Crema nel 1584, ma di famiglia oriunda di Rovigo, per cui amerà chiamarsi *Rhodiginus*: quella dei Bonifacio di Rovigo era una famiglia di eruditi e di letterati, il padre Bonifacio fu buon giurista, il fratello Gaspare, poeta, lo zio Giovanni, scrittore ed oratore.³⁾

Baldassarre si laureò in legge a Padova a 18 anni, l'anno successivo passò in Rovigo ad insegnare Istituzioni di Diritto Civile quindi, divenuto sacerdote, seguì in Germania il Nunzio Girolamo Porzia, avendo così occasione di assolvere anche qualche incarico politico come quando venne delegato a consegnare all'Imperatore Mattia un breve pontificio. Rientrato in Italia con il Nunzio, si fermò a Roma, un suo biografo scrive « assaggiò Roma »; non si sentì attratto dalla corte papale, ma la città lo affascinò ancor più allo studio della storia antica. In Rovigo ricopre varie cariche ecclesiastiche e finisce col trovarci bene tanto da rifiutare la cattedra di Latino e Greco offertagli frattanto dalla Università di Padova:⁴⁾ deve però, nel 1620 portarsi a Venezia per insegnare Istituzioni di Diritto Civile alla Accademia dei Nobili.

In un nuovo soggiorno in Roma pubblica versi in onore di Urbano VIII⁵⁾ guadagnandosene la benevolenza. Quando, però, il Pontefice vuol nominarlo vescovo nell'isola di Candia, rifiuta adducendo motivi di salute.

Nel 1636 il Senato Veneto lo chiama ad insegnare alla Accademia dei Nobili in Padova, ove rimarrà fino alla chiusura di questa avvenuta nel 1642. Dieci anni più tardi accetta il vescovado di Capodistria, nella quale città cessò di vivere all'età di 76 anni (1659). È sepolto in quella Cattedrale, ove lo ricordano più iscrizioni come « Pontificum optimo, literatorum maximo, pietate immensa »; non va dimenticato, però, che ricco e generoso aveva dotato del suo la Chiesa ed il Capitolo.⁶⁾

Aveva cominciato a pubblicare nel 1609, scendendo con lo pseudonimo di Antonio Salmone, in difesa dello zio Giovanni alle prese con Giambattista Guarini, alimentando una polemica che risultò « ingiuriosa e maledica al sommo ». Quando morì aveva dato alle stampe 35 pubblicazioni di argomento vario, per non contare che le principali, e ne lasciava inedite più di 20.⁷⁾

¹⁾ *Le glorie degli Incogniti o vero gli huomini illustri dell'Accademia de' Signori Incogniti di Venezia*. Venezia, 1637, p. 75.

²⁾ Le notizie generali sulla vita di B. B. sono state tratte da taluni suoi scritti come *Elogia Rhodigina*, *Musarum libri*, la *Historia ludicra* ove è anche un catalogo dei suoi scritti; ed inoltre da: *Le glorie degli Incogniti*, cit.; P. H. TOMMASINI, *Elogia virorum literis et sapientia illustrium*. Patavini, 1644, passim; J. P. NICERON, *Memoires pour servir à l'histoire des hommes illustres dans la republique des lettres*, etc. Paris, 1730, t. XVI, pp. 366-378; *Bibliotheca Aprosiana*, pp. 141-148; *Bibliotheca Fabriciana*, V, p. 496; G. M. MAZZUCHELLI, *Gli scrittori d'Italia*, etc. Brescia, 1762, vol. II, pte III, pp. 1644-1650.

³⁾ Questi Bonifacio sono ricordati in quasi tutti i repertori biografici del tempo, il più noto è però Giovanni Baldassarre scrisse una vita del padre: *Vita Bonifacii Bonifacii Jurisconsulti et Assessoris*. Venetiis, 1629.

⁴⁾ Per il soggiorno in Padova v. J. H. TOMMASINI, *Gymnasium Patavinum*. Utini, 1644, p. 344 e de lo stesso *Elogia virorum*, cit. e N. C. PAPADOPOLI, *Historia Gynnasii Patavini*. Venetiis, 1726, t. II, p. 139.

⁵⁾ L. PASTOR, *Storia dei papi*. Vol. XIII, p. 1037.

⁶⁾ F. UGHELLI, *Italia Sacra*, t. V, c. 393.

⁷⁾ Elenchi delle opere principali edite e inedite in Mazzucchelli, Nicéron, etc.

Data la molteplicità degli argomenti trattati, quando si incontra il suo nome, specie in antiche enciclopedie o repertori biografici, questo è seguito dagli appellativi di teologo, giurista, storico, poeta, commediografo, ecc., un po' troppi, per rendere criticamente accettabile l'aggettivo, illustre, che completa la presentazione.

Ma a questa sua prolificità e varietà di scrittore, il Bonifacio teneva in modo particolare, essendo solito irridere a coloro che producono *unum pisciculum unumque adeo papaveris caliculum*, anche perchè ricollegava la facilità di scrittore alla sua condizione di sacerdote e quindi di celibe, nei confronti degli studiosi ammogliati; è una sua teoria, non certo originale, ma portata al paradosso come gli capita spesso di fare. Il che però non gli impedisce di esclamare *Utinam tam bonos quam multos ingeniolum nostrum partus produxerit* e di dirsi soddisfatto se almeno qualcuno, dei suoi molti scritti, finisse col sopravvivergli. ¹⁾

Per circa un secolo dalla sua morte parve che la realtà dovesse essere migliore per lui, in quanto il suo nome, spesso con ampiezza di notizie biografiche, figura nelle storie letterarie e nei repertori di uomini illustri pubblicati allora in Italia e fuori. Ma presto, a metà del secolo XVIII, la critica ne investe l'opera e, pur scusandone i difetti col riferirli « al gusto assai cattivo dei tempi in cui scriveva » non può non sottolineare la sciattezza della forma nelle opere letterarie e la mancanza di precisione nelle citazioni per quelle erudite. ²⁾ Qualcuno cerca di colpirlo con il ridicolo. ³⁾ Tuttavia la sua fama resiste ancora per qualche tempo, per affievolirsi, poi, definitivamente lungo il secolo XIX.

In tempi più recenti, nella generale revisione dei giudizi formulati attorno al '600, ci si è ricordati anche di Bonifacio e, naturalmente, quanti si accostano a lui si rifanno a quella sua umana speranza di sopravvivenza; e così per gli storici della letteratura italiana egli sopravvive per certe tragedie che scrisse e nelle quali tentò, o credette tentare, vie nuove rispetto ai gusti del tempo; gli eruditi risalgono di quando in quando alla sua *Historia Ludicra*, vera miniera di notizie di ogni genere sulle antichità, specie romane, anche se da accogliersi con riserva; altri preferisce fermarsi a questa o a quella operetta, ricche come sono sempre di osservazioni acute e

di particolari curiosi; ⁴⁾ gli archivisti, infine, ed in genere i cultori delle cosiddette scienze ausiliarie della storia, si ricordano di lui per il *De archivis* che, in definitiva, al vaglio del tempo, è risultato il più fortunato dei suoi scritti in quanto in un angolo almeno dello scibile gli assicura un posto certo: per questo libriccino, infatti, il suo nome è ricordato ancor oggi in ogni trattato d'archivistica, essendo egli stato il primo a pubblicar qualcosa di specifico in argomento.

Occorre aggiungere subito, però, che in questi scritti l'accenno al *De archivis* va raramente oltre la semplice citazione bibliografica, quando come in Casanova questa non viene presentata con aria di sufficienza quasi a scoraggiare chi volesse saperne di più. ⁵⁾ Riferimenti al contenuto dell'opera, anche se con riserve critiche, si incontrano non di rado negli scritti di studiosi di problemi archivistici, come ad esempio in Vittani e in Samaran. ⁶⁾

In complesso però il *De archivis* è poco conosciuto; senza indagare quanto su ciò abbia influito un giudizio di merito, dovette certo contribuire il fatto che la prima edizione è un « raro » e le ristampe posteriori, per essere state comprese in raccolte di opuscoli, non sempre sono facilmente reperibili nelle biblioteche.

¹⁾ Per queste sue idee v. *Historia Ludicra*, capitolo ultimo e *Musarum Libri* ove (I, VII, 170), fra l'altro: « Plurima scribentes aevum transegimus omne sique diu possint vivere pauca sat est ».

²⁾ Oltre gli autori citati a n. 2; G. M. CRESCIMBENI, *Storia della volgar poesia*, ed. 1698; G. FONTANINI, *Biblioteca della eloquenza Italiana*, con note di A. Zeno, Venezia, 1753; F. S. QUADRO, *Della storia e ragione di ogni poesia*, ed. 1752, vol. II, IV, VI.

³⁾ D. G. MORHE (Morosius), *Poljstor literarius philosophicus...*, Lubecae, 1732, lib. VII, « scribacissimus enim homo fuit. Stercus ut accipitris nec bene nec male olent » e Anclot de la Houssaye in *Memoires historiques*, etc., Amsterdam, 1722, t. I, p. 437, presenta la *Historia Ludicra* come « une dispute facétieuse entre les femmes pour... ».

⁴⁾ F. FOFFANO, *Ricerche letterarie*, Livorno, 1897, pp. 230-31; E. BERTANA, *La tragedia*, Vallardi, pp. 135-37 e passim; G. BONIFACIO, « *Lumata* » e *le lettere poetiche di B. Bonifacio*, in Studi dedicati a F. Torraca nel XXXVI anniversario di laurea, Napoli, 1912, pp. 115-128; BELLONI, *Il Seicento*, Vallardi, 1913, passim; A. SERENA, *Quel che accadeva a Santiquaranta nel seicento*, Treviso, 1941.

⁵⁾ E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena, 1928, p. 378.
⁶⁾ G. VITTANI, *Collezioni e musei negli archivi*, Milano, 1913, p. 7, n. 2; idem, *La formazione dell'archivista*, Milano, 1917, p. 11; CH. SAMARAN, *Progetto di « voce » per vocabolario*, traduzione e osservazioni di G. Cenechi in *Archivi*, a. 1938, pp. 83-90. Del Bonifacio ha trattato, anni fa il prof. A. Panella nel corso di archivistica alla Università di Firenze, è però spiacevole che di quel corso non si abbiano neppure le dispense.

Nel rinato interesse fra noi per la dottrina archivistica e la sua impostazione scientifica, tiene un posto non secondario la storia degli studi archivistici. La presentazione, che qui si fa, del *De archivis*, vuol essere appunto un contributo a tale storia ed un invito a ulteriori ricerche attorno alla stessa, specie nei confronti della letteratura archivistica dei secoli XVII e XVIII.

* * *

Da quel poligrafo, dunque, o «scribacissimus» che fu Bonifacio è uscito il *De archivis*. Il Bonifacio, però, archivista non fu mai, cioè non ebbe, a differenza di altri eruditi del suo tempo, affidata la cura di archivi.¹⁾ È però interessante vedere come nasce l'idea dell'opera. Dalla dedica si apprende che egli aveva promesso di offrire qualche suo lavoro al senatore veneto Domenico Molino; essendo però questi dottissimo,²⁾ occorreva, per riuscire gradito, scegliere un tema su cui nessuno avesse scritto. Bonifacio scelse gli archivi; ma in ciò facendo egli sapeva di affrontare un argomento anche di attualità.

È, infatti, nel primo trentennio del secolo XVII che iniziano i grandi riordinamenti archivistici. Egli stesso, del resto, aveva potuto seguire questo vento di rinnovamento che in Venezia e nelle altre città della Serenissima aveva investiti gli archivi statali, ecclesiastici e di privati, tanto che, nella stessa Padova, archivio e biblioteca della Accademia dei Nobili erano stati riordinati in quegli anni per volere del Molino. A Roma, poi, aveva potuto di persona³⁾ constatare lo straordinario impulso dato all'archivio Vaticano da Paolo V e gli era noto, per la eco fra i dotti, che il suo protettore Urbano VIII, oltre ai celebrati provvedimenti per la sistemazione degli archivi romani, aveva fatto qualcosa di più importante, separando nettamente l'archivio Vaticano dalla biblioteca cui era prima annesso, determinando quegli spostamenti di manoscritti che avevano dato nuovo alimento alla discussione sul materiale proprio ai due istituti. Disputa che per gli studiosi aveva allora un lato pratico non indifferente, per la maggiore facilità di consultazione del materiale conservato nelle biblioteche che non quello custodito negli archivi e per il diverso interesse della Dottrina giuridica nei confronti dei due istituti, senza

contare il più grande problema del valore da attribuirsi alla documentazione di quegli archivi che non potevano dirsi statali ma che sotto la spinta di quel vento innovatore sorgevano, si organizzavano e forzando la giurisprudenza del tempo, cercavano di inserirsi alla pari nella prassi giudiziaria e nella corrente delle ricerche erudite.

Attentissimo alle opinioni del suo tempo, Bonifacio scelse fra i due argomenti egualmente interessanti e fuori dalle consuete trattazioni erudite biblioteche ed archivi, questi ultimi perché, a differenza delle prime, non v'era attorno ad essi pubblicazione alcuna.

Naturalmente su questa affermazione occorre intendersi e di conseguenza su l'altra per la quale si dice che Bonifacio fu il primo a scrivere un trattato su gli Archivi, occorrendo precisare che prima del suo non esisteva alcuna pubblicazione che trattasse specificatamente soltanto di archivi, e, cosa più importante, che non ne facesse un problema da interessare esclusivamente

1) B. aveva come risulta dalle opere, conoscenza diretta di archivi antichi e moderni per ricerche effettuate specie in archivi capitolari (Treviglio, Padova, ecc.) ed in quelli veneti nonché per la dimestichezza con persone del mestiere come il Lonigo, di cui si parlerà, il Molino stesso e quel Cardinal Kleisl (Cleselius) con un ricordo del quale si inizia il *De archivis*. Questo Cardinale era stato Cancelliere per molti anni della Corte Cesarea, ed il Bonifacio conosciutolo durante la sua permanenza in Germania al seguito del Porzio, s'era di nuovo ritrovato con lui quando questi libero dalla semi-prigionia romana, se ne ritornava al suo Arcivescovato di Vienna. Per la grande pratica della Cancelleria e di quegli archivi nonché per la conoscenza delle vicende dell'Impero cui aveva preso parte per circa un sessantennio il Kleisl aveva egli stesso detto a Bonifacio di essere vivum austriacae domus archivum, in risposta alla presumibile domanda di notizie su quegli archivi. Comunque quella frase benché vecchia di secoli, essendo già stata adattata a Cassio Longino, piacque a Bonifacio che completandola con un *Te multo verius la dedicò al Senatore Molino, dicendogli vivum rei venetae archivum appellabimus*. Questo particolare viene ricordato perché assai di frequente dopo il Bonifacio la frase s'incontra nelle dediche degli scritti archivistici che seguirono, tanto che lo stesso sorvegliatissimo Wencker se ne serve per elogiare G. B. de Klinglin cui dedica il suo famoso *Apparatus et in structus archivorum ex usu nostri temporis vulgo von registratur und renovatur...* etc. Argentorati, 1712.

2) «Cumque nullus sit pene liber, quem non evolveris et excusseris, acrique iudicio consueris...».

3) Nell'Archivio Vaticano lavorava, durante la prima venuta del B. a Roma, Michele Lonigo, sacerdote, nativo di Este, quasi coetaneo del B. del quale era amico. Sulla figura del Lonigo, e l'opera da lui compiuta all'Archivio Vaticano e il processo per violazione del regolamento dell'archivio notizie in F. GASPAROLO, *Costituzione dell'Archivio Vaticano e suo primo indice sotto il Pontificato di Paolo V.* in *Studi e Documenti di Storia e Diritto*, a. 1887; E. CASANOVA, *op. cit.*, pp. 363-365.

giuristi e grammatici. Se ci si dovesse fermare, infatti, a coloro che avevano trattato da grammatici e da giuristi l'argomento degli archivi, lo scritto del Bonifacio sarebbe assai tardo nel tempo e troppo poca cosa come estensione nei confronti delle trattazioni di quelli. Si pensi, per non citare che opere comparse pochi anni prima del *De archivis*, ai *Commentaria* del Molinaeus¹⁾ ove si parla di archivi e dello *ius archivale* per una cinquantina di fitte colonne in folio o all'Estienne che nel *Thesaurus Latinae Linguae*,²⁾ enumera i sinonimi della parola e ne indica le fonti letterarie e giuridiche, ma l'importanza del Bonifacio, occorre dirlo subito, sta appunto nell'essersi sganciato da questi schemi tradizionali e nell'aver veduto che la funzione dell'archivio non si esaurisce con l'autenticità da garantirsi ai documenti, che anzi questa era destinata a passare in seconda linea di fronte al valore culturale e politico della ricerca storica ad essa strettamente connessa e nelle sue stesse fonti affidata. Ma prima di dargli atto di questo, anzi prima ancora di riferire sul contenuto del suo libriccino, penso sia opportuno tratteggiare sia pur brevemente quale era la prassi e la *communis opinio* del suo tempo in materia d'archivi, ricostruzione indispensabile alla valutazione il più possibile esatta e serena di quello.

Innanzitutto il vocabolo «archivio» nel parlar toscano stava già ad indicare non solo il luogo di conservazione di atti pubblici predisposto dalla pubblica autorità ma anche quello predisposto da privati per loro proprio uso superando, così, il rigido formalismo della terminologia giuridica e si poteva dire che nel senso preciso il vocabolo non avesse sinonimi. I lessicografi che lavoravano attorno ai dizionari per la lingua italiana potevano già citare esempi dell'uso del vocabolo presso celebri autori.³⁾ Ora questo vocabolo veniva reso normalmente con *archivum* nel latino dei giuristi ove però il concetto relativo era stato anche rappresentato da altri vocaboli specie da *tabularium*, *scrinium*, *bibliotheca*. La ricerca dei quali sinonimi nei testi letterari e giuridici e la loro segnalazione aveva permesso di mettere per così dire le mani su fonti importanti per la storia dell'istituto come tale.⁴⁾ Punto di convergenza di queste ricerche, la determinazione dell'etimologia della parola; c'erano infatti due tendenze, una rima-

neva fedele alla etimologia di Isidoro di Siviglia per la quale l'origine dell'istituto, doveva ricercarsi nelle cautele con le quali venivano custoditi i documenti «arca dicta quod arceat visum atque prohibeat. Hinc et archivum, hinc et arcanum, id est secretum, unde ceteri arcentur». ⁵⁾

Tale etimologia accolta nei glossari di Papias e degli altri grammatici medioevali aveva ancora fra i contemporanei di Bonifacio i suoi sostenitori, il Becmann per esempio; ⁶⁾ per costoro *archivum* era in fondo, *idem ac armarium*.⁷⁾ L'altra tendenza invece, per altro meno antica della ricordata si rifaceva al greco «archeion»

1) CH. DUMOULIN (Molinaeus), *In regulas cancellariae romanae hactenus in regno Franciae usus receptas Commentarius analiticus...*, Parigi, 1608, ed. postuma che però rispetto alla prima (1580) è arricchita di indici, ecc. e ed. 1612 in CAROLI MOLINAEI *Opera quae extant omnia* tomo I sotto il titolo *Commentaria in consuetudines Parisienses*; coll. da 302 a 358.

2) R. ESTIENNE, *Thesaurus Latinae Linguae*, ed. 1572.

3) F. GUICCIARDINI, *Storia d'Italia* (ed. 1564), 2, 192. «L'archivio pieno di scritture attenenti alla Repubblica...»; B. DAVANZATI, *Orazioni*, 470, «Geloso della fede delle scritture pubbliche le serrò con la sua chiave nell'archivio da lui ordinato novellamente». Per l'uso corrente della parola in senso figurato occorrerà arrivare al sec. XVIII nel significato di cosa da tramandare ai posteri; N. FONTEGUERRI in *Ricciardetto*, 9, 75, «Che bella cosa degna d'archivista sarebbe stata se in quella platea eri ammazzato».

4) Il vocabolo archivio nel senso di indicare gli atti conservati pur potendosi riallacciare a *tabula* che nel linguaggio dei giuristi romani, non solo sta a significare la cosa in qua scribitur instrumenta ma anche gli instrumenta stessi; tuttavia si trova assai raramente; esempio in S. Agostino «Non chartis veteribus, non archivis publicis non gestis forensibus, aut ecclesiasticis agimus» (Ep. 43 ad «Glorium») si può citare anche il noto passo di S. Ignazio di Antiochia (lettera ai Filadelfiesi, cap. VIII) ove peraltro vi è connesso il concetto della fonte di autenticità «giacchè udi alcuni dire "se non lo trovo negli archivi, cioè nell'Evangelo non vi credo", e poichè io rispondevo "appunto così sta scritto" essi mi risposero proprio questo è da vedersi. Per me l'archivio è Gesù Cristo, l'archivio sacro sono la sua croce, la sua morte, la sua resurrezione...»; trad. di M. MONACHESI in S. Ignazio di Antiochia, *l'Epistolario*, Roma, 1925, pp. 104-105.

5) ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiarum*, XX. IX. 2.

6) *Corpus glossariorum latinorum*, ed. Goetz, t. IV, 20, 51; t. V, 168.5 e 168.6.

7) CH. BECMANN (Beemanus), *De originibus Latinae Linguae*, etc., 1613, p. 146.

8) A. BARISONE, *De archivis commentarius* (in G. POLENI - Polenus, *Utriusque antiquitatum Romanarum Graecarumque. Nova supplementa congesta*, etc., Venezia, 1737, t. D riassume la questione così *sed archivum, armarium esse ad eadem servanda constitutum* (Jo de Gefnua in opere grammatico quod Catholicum inscripsit) *quidam existimant, et armarium archii nomine indicasse videtur Justinianus* (in anth. quibus modis; illud quoque, coll. 6) *quiduid dixerit Acursius hunc locum explicans* (in anth. de defensoribus civitatum; praecepta, coll. 3). Con tal significato in TERTULLIANO, *Apologeticum*, c. 19.

per ribadire il concetto che l'origine doveva ricercarsi dal fatto che le magistrature conservavano nella propria sede gli atti inerenti all'ufficio. Questa etimologia che era stata accolta da giuristi come Gotofredo ¹⁾ e cominciava a trovar consenzienti grammatici come Hoeschl ²⁾ e il ricordato Estienne aveva anche dalla sua Bonifacio. Se attorno alla etimologia della parola vera diversità di opinione, circa la definizione della parola si aveva però la unanimità: « l'archivio è il luogo ove si conservano gli atti pubblici » ³⁾ la quale definizione non altro era che quella dei giuristi romani. ⁴⁾ Nei trattati di archivistica è risaputo, che definizioni del genere di questa vengono presentate come gravate dalla confusione fra contenente e contenuto, ma se per poco come del resto occorre fare in ogni trattazione storica ci si astrae dalle nostre moderne concezioni, e si cerca di renderci conto di quelle, nel caso presente, del secolo XVI e XVII, ci si accorge che l'elemento luogo era allora essenziale alla determinazione del concetto di archivio. La giurisprudenza infatti insegnava che per averci un *archivum* e tal vocabolo veniva usato solo normalmente per gli archivi pubblici dovevano verificarsi le seguenti condizioni: ⁵⁾

— Chi aveva costituito l'archivio doveva avere la potestà di farlo: nelle continue dispute se taluni archivi potessero legalmente dirsi tali, era determinante normalmente l'accertamento che la persona od ente che li aveva costituiti avesse, per diritto originario o derivato, la potestà di far leggi. ⁶⁾

— I documenti dovevano essere conservati in un edificio pubblico ed in un luogo specificatamente deputato a custodire gli atti.

— La custodia del luogo e dei documenti doveva essere affidata ad un pubblico funzionario.

È evidente che con tali cautele e le precisazioni riguardanti il luogo di conservazione degli atti si intendeva garantire l'autenticità dei documenti conservati: autenticità che però non veniva garantita solo nei confronti dei documenti probatori dal punto di vista legale, ma anche nei confronti di qualsiasi documento destinato a far fede. Del resto basta vedere quali categorie di documenti era previsto che dovessero conservarsi nell'archivio pubblico per eccellenza, quello del principe, sul quale poi si esemplavano gli archivi

delle altre categorie di persone od ente che ne avevano diritto, ad eccezione s'intende degli archivi speciali quali notarili e taluni giudiziari, ⁷⁾ tolgo il passo dall'Althusio: ⁸⁾ « quo custodiuntur publica regni documenta, annales, historiae rerum gestarum, libri legum, statutorum, privilegiorum et jurium regni... atque libri censuales, feudales, consuetudinum in regno receptarum, libri exactionum... matricula imperii in qua nomina civitatum vicorum, pagorum et oppidum regni... annales indictorum Dei, foederum pacis initae, finium territorii regni... atque documenta alia ».

Come si vede questa elencazione è ampia ma non differisce nella sostanza dalla più breve regola della cancelleria Cesarea ⁹⁾ che stabiliva con rigorismo di terminologia giuridica ciò che l'archivio dell'impero doveva custodire « leges et ordinationes Rei publ. Acta publica, instrumenta iurispublii, plerumque et privati, quatenus Reipublicae interest ea custodiri, documenta, matricula, foedera, legationes et alia quae nomine publico et formali actu tractantur ».

Tutti poi i documenti conservati negli archivi secondo la dottrina « fidem faciunt plenam, licet sint solemnitate destituta » la quale fede rimane inalterata anche nei confronti dei non sudditi del principe e fuori dei limiti della sua sovranità. Ove questi crismi non si verificavano, invece che *archivum* si aveva uno *scrinium privatum*, una *bibliotheca*, ed allora il problema della fede da

¹⁾ In leg. 9, § 6, ff. de poenis.

²⁾ D. HOESCHL, *Synonima Graeca Martini Rolandi* (1607).

³⁾ Se qualche diversità si nota nelle definizioni che si possono incontrare nei testi giuridici e letterari, queste riguardano l'inclusione nella definizione del fine degli archivi « ut fidem faciant » o come in BARONIO (t. VIII, n. 591, c. 41) « locus scilicet ubi scripturae publicae asservantur ad perpetuam memoriam ».

⁴⁾ « Locus publicus in quo instrumenta deponuntur » (9. 6. D. XXXXVIII, 19, de poenis).

⁵⁾ Riassunto dal Molinaeus, cit., altri autori enumera o espone diversamente non differendo però nella sostanza.

⁶⁾ È da questo principio che la giurisprudenza del tempo partiva per riconoscere la qualifica di archivio ai depositi documentari di non pochi enti, v. casi in J. WENCKER, *Collecta Archivi et Cancellariae jura*, 1715, passim, e nelle opere giuridiche citate. Poteva anche aversi lo *Jus archivi* per privilegio ottenuto e per consuetudine riconosciuta.

⁷⁾ Questi date le loro finalità determinate avevano regole proprie e del resto hanno avuto uno svolgimento storico proprio.

⁸⁾ G. ALTHUSIO, *Politica metodice digesta*, etc., ed. 1610, cap. VII, pp. 176-177.

⁹⁾ N. CH. LYNCKER, cit., p. 84, ed. Wencker.

darsi agli atti era complicato e la relativa casistica irta e sottile. Poichè qui non è la sede di parlar per esteso dello *jus archivale*¹⁾ essendo sufficiente avervi accennato ai fini di una migliore comprensione del *de archivis* di Bonifacio, ritengo però opportuno ricordare un esempio famoso, in quanto testimonia come fosse sentita l'importanza delle norme relative al luogo ai fini di assicurare agli atti dei propri archivi tutti i caratteri dell'autenticità.

È noto che il Pontefice Paolo V fece trasferire documenti e registri antichi della Camera Apostolica dall'archivio di Castel S. Angelo all'archivio da lui istituito presso la Biblioteca Vaticana; ebbene con apposito breve del 31 gennaio 1612, dispose che ai documenti così trasferiti si doveva riconoscere la stessa autenticità che sarebbe stata loro riconosciuta se fossero rimasti nel vecchio archivio.²⁾

Il concetto di ciò che doveva essere conservato in un archivio pubblico andò gradatamente ampliandosi sino a superare la enumerazione stessa delle categorie dei documenti da conservarsi, con la formula *quae quocumque modo possunt usui vel necessaria esse in futurum*. Naturalmente nel novero delle prevedibili necessità non è compresa la ricerca al fine di studio quale la s'intende oggi e quale l'aveva intesa il '400, nel senso cioè di ricerca storica come intima esigenza della cultura da soddisfarsi e proteggersi così come qualsiasi altra legittima esigenza dello spirito umano. Tutto ciò è assorbito dall'interesse del principe e la stessa ricerca storica, magari la conseguente pur dotta pubblicazione di documenti non avvenivano che in funzione degli interessi di lui da tutelarsi attraverso quelli nel quadro della sua politica.

Si costituiscono così gli archivi segreti, ne viene reso quanto mai difficile l'accesso a persone di non sicura fedeltà, la regolamentazione degli archivi e della loro utilizzazione passa definitivamente alle Cancellerie, organi com'è noto burocratico-politici. La necessità di avere la documentazione conservata nel proprio archivio il più completa possibile, spinge il principe a colmare le lacune di quello disponendo la consegna da parte dei privati possessori delle carte che potevano ritenersi di provenienza da pubblici uffici, mentre la dottrina cercava di far approvare il principio che quelle lacune potevano com-

pletarsi anche con gli atti conservati in *bibliothecis, et scriniis collegiorum monasteriorum priorum*. La Bolla del 19 agosto 1568, di Papa Pio V « *contra non revelantes et restituentes scripturas ad R. Cameram Apostolicam quomolibet spectantes* » è importante testimonianza non solo della sentita necessità di riorganizzazione generale della documentazione in seno agli archivi, ma anche della utilizzazione di questi ai fini della difesa degli interessi del sovrano stesso; nella specie poi della Chiesa impegnata allora nelle dispute con i protestanti in quei tempi subito dopo Concilio di Trento.

Se è doveroso, scrive il Papa, che tutti debbano aver cura della propria documentazione, questo dovere incombe soprattutto alla Chiesa, la quale deve, sorretta dalla forza dei propri monumenti storici difendere non solo se stessa (curia Romana) ed i propri diritti dagli assalti che ogni giorno le sferrano gli empi, ma anche quando se ne presenti l'occasione, la cristianità intera.

La valorizzazione graduale dell'istituto è portato di conseguenza un maggior interesse per questo istituto delle pubbliche autorità; si è già accennato a un movimento di revisione e riorganizzazione degli archivi in genere che si rinnovano nella suppellettile, si raccolgono i registri antichi dispersi nei vari palazzi dove avevano risieduto le Corti e gli uffici, si restaurano questi antichi volumi, si formano le grandi filze, si rilegano in volumi i documenti scolti e si lavora a fare quei grandi indici, preziosi come

1) L'argomento degli archivi con particolare riguardo alle prassi delle cancellerie dalle quali, come è noto, dipendevano, venne trattato fra gli altri, negli anni precedenti al *De archivis*, oltre al Dumoulin, cit., anche da C. LANCELLOTTI (Lancellottus), *Templum omnium, indicum... Pontificiae... potestatis*, Venezia, 1575; L. GOMEZ (Gomesius), *Commentaria in regulas cancellariae...*, Parigi, 1554.

2) « *praedictis libris sic de veteri in novum archivum translatis, eadem plenam et indubiam fidem in iudicio et extra, ac ubique locorum adhiberi debere decernimus et declaramus quae illis adhiberetur si in veteri archivio praedicto asservati fuissent et asservantur...* ». L'elenco dei documenti che furono trasferiti presso la Biblioteca Vaticana in F. GASPAROLO, cit.

3) « *Cum de literis, auctoritatibus et instrumentis omnibus sive custodiendis et memoriae mandandis sive adversis requirendis, sedulam pro se quemque curam capere oporteat, hoc impensius multo pro S.R.E. ceterarum omnium matre et magistra expedit procurare, ut ipsa non modo suis, ut par est, juribus protegatur, sed et propriis monumentis subnixae etiam nefarios insurgentium, quotidie in eam impiorum conatus comprimere, eademque opera relicto ordini Ecclesiastico, quandocumque venerit usus, auxilio, atque praesidio promptior esse possit...* ».

tutti sanno ancor oggi. Di questi lavori i trattatisti menano vanto nei confronti di quanto veniva fatto nelle epoche precedenti. ¹⁾

« Instructus apparatusque archivorum superioribus saeculis rudius factus, in melius magis magisque coepit ordinari concinnarique ».

Il metodo seguito nell'ordinamento degli atti è fondamentalmente quello per materia, alle singole « voci » ma molto vaste del quale corrispondono le « capsae » e le « cellulae » negli armadi, il numero e le sottoripartizioni delle quali era in relazione alla vastità della voce stessa. Era però compito dei vari impiegati delle Cancellerie dalle quali dipendono ormai gli archivi, di mettere in relazione gli atti della attività corrente dell'ufficio con l'ordinamento dato all'archivio che noi potremmo chiamare antico, ²⁾ sicchè accadeva che, magari in copia, ove il materiale pergameneo veniva custodito a parte, venissero a trovarsi nella stessa ripartizione, documenti recenti e gli antichi anche di qualche secolo relativi allo stesso argomento. Ma più che un ordinamento vero e proprio da operarsi sulle carte il compito dell'archivista per i fondi antichi consisteva nel fare indici, transunti ed altri mezzi di pronta ricerca e utilizzazione degli atti.

Il compito di un archivista infatti per i documenti che avevano un solo oggetto di trattazione consisteva in ³⁾ « partiendo et separando instrumenta aliasque scripturas in ordinando omnia sub suis titulis » mentre per l'altra categoria per lo più *literaria monumenta* il compito dell'archivista consisteva: « in assumendo, perspicendo, ponderando, discutiendo et transumendo, atque ex eorum contentis tam principales quam accessorias conclusiones vel theses eliciendo et constituendo, brevibus argumentis comprehendendo, omnia contenta commentando ».

La ricerca di citazioni di fonti giuridiche e letterarie era servita come si è accennato a dare notizie sugli archivi degli antichi, specie degli ebrei e dei romani e poi di quelli della Chiesa dei primi secoli, e per quanto non ci fosse ancora chi ne avesse fatto oggetto di studio particolare, la prima sintesi di un certo respiro è quella pur assai breve di Bonifacio, tuttavia queste notizie frammentarie erano però state sufficienti a mettere in luce come ci siano state epoche delle quali il vocabolo *bibliotheca* stesse in realtà ad indicare un *archivum*, in quanto si

è cominciato col conservare i documenti fondamentali alla vita dello Stato e come sia avvenuto solo in un secondo tempo la separazione tra il materiale da conservarsi in uno piuttosto che in un altro istituto. Se la Bibbia offriva a questo fine esempi, così almeno erano allora considerati, nel libro di Esdra e in altri passi. ⁴⁾ La letteratura romana offriva i suoi, fra cui uno celebre di Vopisco che stava a dimostrare come di certi documenti di valore letterario se ne facessero più copie sia per gli archivi che per le biblioteche. ⁵⁾

Vi erano perciò brani di autore ai quali si rifaceva contemporaneamente, sia chi si interessava delle biblioteche come chi trattava di archivi. I primi avevano già al loro attivo, come si è detto, una certa letteratura intesa specialmente a tramandare memoria di antiche biblioteche e a celebrare quelle di recente costituzione, ma anche a formulare norme sulla costruzione dei locali, e la tenuta dei libri. E a questi esempi che vanno dal *De institutione Reipublicae* di Francesco Patrizi (cap. VIII, t. XV) al *De Bibliothecis Syntagma* del Lipsio che guarderà il Bonifacio nella impostazione più generale del suo lavoro. Occorre anche però osservare qui che uscito il *De archivis*, questo sarà a sua volta tenuto presente da studiosi di biblioteconomia come oggi si direbbe, basti su ciò ricordare il *De bibliothecis liber singularis* del Lomeier (1669).

* * *

Il *De archivis* fu pubblicato in Venezia nel 1632 in un volumetto unitamente ad un trattato sulle Istituzioni di Giustiniano:

Balthassaris Bonifacii J. C. In Venetorum Gynnasio Juris Civilis Interpretis. De Archivis

¹⁾ N. CH. LYNCKER, *cit.*, p. 93 e in WENCKER, *Apparatus*, *cit.*, t. IV.

²⁾ La giurisprudenza riteneva antico nel sec. XVI-XVII un documento dopo i quaranta anni dalla stesura.

³⁾ F. M. NEVEU DE WENDESCHLEE, *Dissertatio de archivis*, 1668, c. XVI.

⁴⁾ L'interpretazione dei passi biblici quale viene riportata normalmente ai fini della storia degli archivi, non sempre collima con le più recenti conclusioni degli studi sui testi biblici.

⁵⁾ FL. VOPISCO in *Scriptores Historiae Augustae*, Tac., t. II, XXVII, 10, 3: « Cornelium Tacitum, scriptorem Historiae Augustae, quod parentem suum eundem diceret, in omnibus bibliothecis collocari iussit neve lectorum incuria deperiret, librum per annos singulos decies scribi publicitus evicos archiis iussit et in bybliotheis poni ».

Liber Singularis. Eiusdem Praelectiones et Civili-
um Institutionum Epitome. Venetiis 1632.
Apud Jo. Pinellum Typographum Ducalem.
(in 16°).

Apri il volumetto la dedica di questo al Doge Francesco Erizo, seguono, preceduti ciascuno da lettere dedicatorie al senatore Domenico Molino, il *De archivis* e le *Praelectiones*. Il *De archivis* occupa le pagine 1-12. La materia vi è ripartita in dieci capitoletti: I Quid sit archivum; II Quando instituta sint archiva; III De antiquorum archivis; IV De Graecorum et Romanorum archivis; V De barbarorum archivis; VI De nostratium archivis; VII De utilitate archivorum; VIII De archivorum ministris; IX De ordine in Archivis servando; X De religione archivorum.

Il tema che svolge Bonifacio è il seguente, che espongo riassumendo, dopo averlo sfrondato dei riferimenti storici e relative citazioni data la pubblicazione qui di seguito del testo completo.

Bonifacio comincia infatti col dire cosa è un archivio e lo fa riportando la definizione dei giuristi romani Servio Mauro e Ulpiano, per i quali l'archivio è il luogo ove si conservano gli atti pubblici, tale concetto nel latino dei letterati e in quello dei giuristi viene reso non solo con il vocabolo *archivum* dal greco *archeion*, ma anche con *grammatophylacion*, *chartophylacion*, *tabularium*, *tablinum*, *camera*, *scrinium*. Ora la varietà dei sinonimi le cui citazioni nelle fonti, ove questi vengono adoperati, permettono già di farsi un concetto sull'antichità dell'uso di avere archivi. Antichità che non può certo farsi risalire a solo 5 secoli fa, come vorrebbe taluno, essendo antichissime testimonianze ad attestarne una ben più remota, ma non può neanche credersi ai Caldei che secondo Cicerone «*profiteri ex publicis locis scripta posse proferre quadringentorum septuaginta millium annorum res gestas*» perchè non tornerebbero più i conti con gli anni indicati dalla Bibbia. «*Risalendo però indietro nel tempo si può affermare che l'origine degli archivi si perde nella notte dei secoli e se proprio occorre prendere un punto di partenza questo va spostato fino alla stessa origine del mondo*».

C'è quindi, dice implicitamente il Nostro, qualcosa di rispondente alla natura umana in questo affermarsi presso tutti i popoli e in tutti i tempi dell'uso di conservare la documentazione delle

loro gesta, i monumenti della loro storia e dei loro diritti; che se le fonti letterarie giuridiche forniscono gli elementi per essere certi dell'esistenza degli archivi presso i Greci e i Romani, gli ebrei e gli altri popoli di cui parlano le nostre storie, le relazioni che missionari e viaggiatori mandano dalle terre d'America in corso di esplorazione, testimoniano anche l'esistenza di archivi presso quegli indi. I peruviani ad esempio, raccogliendo quei mazzetti di cordicelli con nodi variamente disposti, che tengono in luogo della nostra scrittura e son quindi documenti, null'altro fecero che crearsi un archivio. Queste universali testimonianze dell'antichità e generalità dell'istituzione sono la prova migliore della utilità e quindi necessità degli archivi, dei quali del resto non vi è nulla di più utile allo Stato, conservando essi quanto di veramente prezioso questo possa possedere.

Oggi sono due gli istituti che conservano le antiche documentazioni archivi e biblioteche, ma mentre i primi *asservantur acta publica* (contando invece *doctorum virorum lucubrations*) tuttavia una simile distinzione è relativamente recente, in antico alle origini, i due istituti erano una cosa sola, anzi le biblioteche erano archivi (nella edizione curata dal Wencker del *De archivis* c'è una nota per avvertire che anticamente la biblioteca vaticana era in realtà l'archivio della sede apostolica).¹⁾

Ecco perchè tra i sinonimi della parola *archivum* occorre comprendere il vocabolo *bibliotheca*. Bonifacio trova anche modo di osservare tra le righe che le biblioteche potrebbero anche venir definite *archiva quaedam librorum*, ma la tutta l'aria di non insistervi. Comunque tali osservazioni gli danno modo di celebrare alcune biblioteche del mondo antico e di ricordare anche alcune di quelle moderne. Poichè per altro la storia gli ha insegnato che istituti di tal fatta sorgono e fioriscono solo per la protezione del principe, ma possono anche andare in rovina per causa dello stesso, ricorda come esempio ai contemporanei Alessandro Magno, Cesare, Augusto, fondatori di biblioteche e conservatori di patrie memorie, ma anche Caligola ed altri tiranni rimasti tristemente celebri per il disprezzo

¹⁾ Il Wencker cita P. LAMBECC (Lambecius), *Commentariorum de Augustissima bibliotheca Cuesarea Vindobonensi*, 1645, L. II, cap. VIII.

e la distruzione di quelle; il principe ha quindi da scegliere tra la via battuta dai primi, o essere come gli altri un tiranno, essendo caratteristica della tirannia il non considerare cosa alcuna santa abbastanza da meritare rispetto. Provveda dunque il principe avveduto a costruire archivi; sarebbe però inutile il farlo se non si provvede al tempo stesso a difendere edifici e documenti dalle ingiurie provocate dal passare degli anni, dal disordine delle carte dal logorio provocato dagli insetti.

Per evitare tutto ciò occorre l'assidua opera dell'uomo; ma perchè si riesca nell'intento non è sufficiente l'opera di un uomo qualsiasi occorre che questo abbia determinate qualità sia cioè soprattutto un competente oltrechè persona diligente e paziente.

È però inutile sperare di avere uomini siffatti se il principe non offra loro lauti stipendi. Un tempo coloro che venivano preposti agli archivi oltre che archivisti si sono chiamati bibliotecari, custodi scriniari, e quelli poi che specificatamente trattano gli atti pubblici e ne rilasciano copie autentiche si sono chiamati notai, tabelioni, scribi, ecc., comunque però *archivorum sollicitudo non nisi doctis et magnis viris mandabatur*; furono illustri conservatori di documenti Terenzio Varrone, Demetrio Falereo e, in tempi più recenti Marco Antonio Sabellio a Venezia, il Platina ed il Baronio a Roma. Uomini tutti questi di grande sapienza, come attestano le loro pubblicazioni e tenuti in gran conto come provano gli onori di cui furono gratificati. Compito essenziale degli archivisti è tenere il proprio archivio in ordine. Premesso che *perfecte ordinare Dei solius est*, tuttavia per quant'è possibile agli uomini gli archivi devono essere tenuti in ordine perchè senza ordine si avrà un mucchio di carte e per di più inutili, ma non un archivio.

Bonifacio spiega e corrobora il suo concetto con un bel sillogisma scolastico: « *anima dat esse rei: ordo est anima rebus informibus: ergo archivorum animam nihil aliud quam ordinem esse* »; il che significa che deve trattarsi non di un ordine apparente o estrinseco alla natura della documentazione stessa, ma di un ordine razionale, conseguenza, cioè, di un piano prestabilito e meditato. Il fatto che si ritrovino le carte cercate non vuol dire che ci sia l'ordine desiderato quando il ritrovamento sia da ascriversi più al caso che ad

altro. E perchè si abbia questo tale ordine suggerisce innanzi tutto la conservazione dei documenti in armadi che oltre difendere questi dalla polvere e dalle tarne, rendono possibile l'attuazione di divisioni secondo i criteri dell'ordinamento prescelto. In fatto di ordinamento non ci dovrebbero essere regole fisse in quanto queste dovrebbero venir suggerite dalla natura stessa dei documenti e dalle circostanze: se però si vuole una regola eccola: ripartire prima le carte secondo i luoghi cui si riferiscono, quindi di suddividerle secondo la natura degli affari trattati e infine nell'interno delle singole suddivisioni per materia, disporle per ordine cronologico. Debbono inoltre compularsi indici e cataloghi generali nei quali le singole voci verranno disposte per ordine alfabetico, ma non ci si deve dimenticare di fornire di *indiculos* le singole ripartizioni per materia. Qui la sua trattazione sarebbe finita se non si ricordasse di tutta quella giurisprudenza vigente allora intorno agli archivi, della quale non aveva tenuto fino ad ora gran conto, e per questo inizia l'ultimo capitolo con « *ipsa loci sanctitas religionem archivorum demonstrat* » tutti sanno, dice infatti, che un tempo gli archivi venivano posti nei templi, benchè oggi non sia più così non per questo gli archivi *sancta esse desiderunt*, in quanto lo sono per loro stessi. Infatti essi sono destinati a conservare documenti in perpetuo perchè facciano pubblica fede, anzi il solo fatto di provenire dall'archivio dà fede piena a un documento; negli archivi c'è per questo un riverbero della pubblica autorità ed è per questo che sono protetti questi luoghi da speciale legislazione. Ma secondo i giuristi romani « *sanctum est quod sanctione quadam subnixum* », il che permette « *etiam nunc sancta archiva nominare* ». Di qui la gravità del reato che commettono *violatores archivii*, cioè coloro che o compiono falsi o sottraendo documenti o distruggendoli, attentano alla santità stessa dell'Istituto. Gli autori di tali reati non solo sono colpevoli di sacrilegio ma anche di lesa maestà. I Pontefici infatti colpiscono simili reati anche con la scomunica.

Il pericolo che uomini scellerati possano attentare alla fede delle scritture o causarne la distruzione gli ricorda l'istituzione di archivi pubblici in tutte le città dell'impero romano disposta da Giustiniano proprio per ovviare a questi peri-

coli. Ora l'esecuzione di questo piano grandioso fu affidata al prefetto del Pretorio cui spettava per la dignità altissima rivestita il titolo di eminenza, quello stesso titolo del quale Urbano VIII, ha ora decorato i Cardinali. Così con una solenne affermazione della dignità dell'ufficio e con il ricordo di un grande provvedimento per la salvaguardia del patrimonio documentario, si chiude la breve trattazione.

* * *

Il *De archivis* è uno scritto di poche pagine ove i singoli argomenti indicati nei capitoli sono appena sfiorati, tuttavia per la novità ed attualità del tema riportò subito notevole successo e fu ritenuto utile come dimostrano le ristampe che ne seguirono. Occorre rendersi conto di questa fortuna. Non è naturalmente il caso di parlare del *De archivis*, come di uno di quei piccoli famosi libri che hanno determinato svolte di grande importanza nel cammino di talune branche del sapere, no di certo. Tuttavia se per un attimo nel rileggerlo ci si dimentica degli orientamenti più nuovi della dottrina e della tecnica archivistica e delle ricerche condotte sulla storia dell'istituto e del suo attuarsi ed evolversi attraverso i secoli, ma ci si rifà invece agli inizi del secolo XVII quando per saper qualcosa attorno ad un tale tema, occorreva ricorrere ai ponderosi tomi dei giuristi o alle note dei grammatici o perdersi nei dedali delle storie antiche, non sarà certo difficile farsi un'idea di come questo libriccino dovesse apparire ad una cerchia quanto mai larga di persone colte, come una pubblicazione nuova nel contenuto e nella forma, utile per di più e gradita. Non v'è dubbio che dalla lettura ci si rivela che Bonifacio fu più letterato che giurista, ma come si è accennato al principio fu appunto questo che gli permise di superare le posizioni dei contemporanei e cogliere veramente ciò che vi era di essenziale negli archivi, vale a dire la funzione culturale. Valorizzando la quale e mettendola in evidenza egli espresse quello che era nel sentire dei dotti del tempo ed il problema centrale per il quale il tema degli archivi era allora di attualità nel contrasto tra chi poneva l'utilizzazione di questi istituti nel quadro stesso delle esigenze politico-giuridiche dello Stato e chi li voleva, invece, anche aperti alla raccolta dei dati della esperienza storica. Da

ogni passo del *De archivis* questo aspetto del problema emerge, sia che riduca al minimo i riferimenti alla giurisprudenza corrente o si rifaccia a celebri pubblicazioni di fonti, sia che chieda per loro, la direzione di uomini dotti e quanto mai rispettabili, sia, infine, nel celebrare quali grandi archivisti dei famosi eruditi. Val la pena qui ricordare quasi per inciso che coloro i quali vedevano preminente negli archivi non altro che l'aspetto giuridico politico celebravano, invece, i grandi Cancellieri per quel nesso strettissimo che si è ormai stabilito tra Cancellieri e regolazione e funzionamento degli archivi. In Francia nel 1634 compare il *De Sanctis Franciae cancellariis*¹⁾ cui fa seguito da parte austriaca nel 1640 il *De Archicancellariis ac cancellariis S. Romani Imperii*,²⁾ opere queste che il Wescey pubblicherà unitamente al *De archivis* di Bonifacio e ad altri scritti sugli archivi nei suoi *Collecta Archivi et Cancellerie*.

Alla domanda che è logico porsi se questo libretto oltre ad avere avuto una certa fortuna, esercitò anche un influsso riconoscibile negli scritti di archivistica comparsi successivamente e nella dottrina in evoluzione, si cercherà di rispondere facendo innanzitutto presente come dopo Bonifacio quanti hanno preso a trattare di archivi, seguono lo schema da lui adottato anche quando tali scritti vennero dai loro autori concepiti in vista di finalità particolari. Si pensi ad esempio Albertino Barisone, che nel suo *De archivis commentarius* si preoccupa quasi esclusivamente di illustrare gli archivi della antica Roma³⁾ o il Fritsch in *De jure archivi et can-*

¹⁾ F. LANOVIVS, *De Sanctis Franciae cancellariis*, Parigi, 1634.

²⁾ B. MALLINCKROT, *De archicancellariis S. Romani Imperii et cancellariis*, etc., 1640.

³⁾ A. BARISONE, *op. cit.*, lo schema della trattazione è il seguente: I. Archii nomen et synonyma; II prima tabulariorum origo, prima eorundem Romae institutio; III tabularia Romae sub regibus; IV Livii novus et verus intellectus; V-VI tabularium summa divisio; VII Principum acta examinantur; VIII de magistratuum actis quaedam; IX alterum actorum genus; X tabularum privatorum brevis explicatio; XI-XII in tabulariis publicis et privatis; XIII materia in qua vicissim scriptum; XIV magistratus et iudicantes tabulariis praefuisse; XV Magnae constantinopolitanae Ecclesiae archium; XVI tabulariorum ministri; XVII archivorum finis, utilitas et necessitas. In FRITSCH, *cit.*, I de nomine ac definitione archivi; II de antiquo archivi usu eiusque necessitate atque utilitate; III quibus jus archivale competat; IV de archivi divisione; V de constitutione archivi eiusque custodis officio; VI de archivi fine et effectu; VII de archivali probationis fide.

cellariae (1664) e il Lyncher nel *De archivo imperii* (1686), scritti per i funzionari della cancelleria imperiale, ma con particolare riguardo a quel complesso di questioni che possono ben chiamarsi di giurisprudenza archivistica od anche la *Dissertatio de archivis* del Neveu de Windschlée (1668), che, pur tenendosi vincolata alla visione strettamente giuridica del problema archivistico, appare per altro come opera di più ampio respiro. In questi autori e negli altri che potrebbero citarsi compresi nel secolo dalla pubblicazione del *De archivis*, per fermarsi così attorno alla metà del secolo XVIII e magari, per prendere come termine uno scritto noto, al *Della pubblica felicità* del Muratori (1749) ove (capitolo XXV) si tratta *De' pubblici archivi e Notai*, anche se non ne è sempre rilevabile la influenza, può però mettersi in evidenza che raccogliendo egli le notizie storiche sugli archivi che gli fu possibile rintracciare, aprì non solo la strada a ben più vaste indagini della letteratura giuridico-politica ma dette altresì l'esempio, seguito poi dagli altri, come l'esposizione delle stesse costituisca parte integrante di ogni trattato d'archivistica ed avvenne poi che la conoscenza di questa storia finì per essere compresa in quella erudizione che le persone colte del secolo XVII e XVIII dovevano conoscere: è a questo titolo che il Poleni comprende Bonifacio e Barisone, a ben un secolo dalla pubblicazione dei loro scritti, nel suo *Thesaurus antiquitatum Romanarum Graecarumque*.

Adottando poi Bonifacio e divulgando per la parola *archivum* l'etimologia da *archeion* conorse senza dubbio a che questa etimologia, poi avallata dal Mabillon e dal Vossio¹⁾ venisse generalmente accolta. Il che mettendo implicitamente in evidenza come per indicare il concetto di archivio si sia fatto uso del nome del luogo che conservava i documenti permise a coloro che vennero dopo di lui di identificare sulle fonti storiche un maggior numero dei sinonimi della parola stessa e di precisare di conseguenza anche determinati punti della storia degli archivi. Al principio del XVIII secolo, gli eruditi ne potevano già elencare una trentina, tra i quali verrà definitivamente compresa la voce biblioteca il che, dette modo al Morosio di precisare « his praecipue scriptis, quae ad Rempubicam pertinent, primum fuisse instructas Bibliothecas,

quae Archivorum nomine postea dictae fuerunt, cum separarentur publica illa ab aliis rebus »;²⁾ ed al Fontanini di fare alcune osservazioni sulle diverse vicende e diversi pericoli corsi dai due istituti in dipendenza della diversa natura del materiale conservato.³⁾ Limitandoci entro i termini di tempo indicati non si può non mettere ancora in rilievo l'evoluzione che subiscono talune idee esposte nel *De archivis*, si prenda per esempio quanto vi si dice circa l'origine degli archivi riportati alla stessa origine del mondo e si veda come questo concetto vada meglio precisandosi; infatti se per il Barisone tale origine deve andar ricercata *ab ipsis iuris gentium primordiis*, mettendo in evidenza come si trovi nella stessa natura umana l'esigenza morale che viene soddisfatta con la istituzione degli archivi, il Neveu rileva che ogni discussione è superflua in quanto « quo tempore regna et magistratus condita eodem archiva quoque fuisse ordinata », poichè nota il Fritsch, gli archivi rappresentano per lo Stato « insignis tam necessitas quam utilitas ». La definizione stessa di archivio data dal Bonifacio che è come si è detta quella dei giuristi romani, implicando sì il concetto limitato al luogo che conserva i documenti, ma richiedente anche che questi, per loro natura siano atti provenienti da una pubblica autorità e quindi possano far fede nel senso già indicato, rimane ferma nelle sue linee generali, pur venendo meglio precisate le finalità della conservazione degli atti; il citato Neveu definisce l'archivio così: « locus quo publica auctoritate monumenta publica probe et cum cura adservantur in communem utilitatem et faciliorem rerum probationem » ed il Lyncher nel suo *De Archivio Imperii* polemizzando contro lo Speidel che aveva ammesso la distinzione fra archivi pubblici e privati « archivii nomen non merentur privata scrinia quod fidem publicam non habeant ». Ma di fronte e sotto la pressione

¹⁾ J. VOSSIO, *Etymologiarum linguae Latinae*, 1662, « unde enim *archeion* primo vocata magistratus curia, post accipi coepit pro grammatophilacio, quia nempe acta publica in curia asservantur... Latinis dicitur tabularium, a tabulis publicis... idem tablinum dici, quasi tabulinum, quomodo figlinum dicitur pro figulinum, de etymo recte sed non memini suae vocem hanc legere, nisi pro loco in aedibus privatis, ubi tabulae reponerentur... ».

²⁾ MOROSIO (Morosius), *op. cit.*, t. I, L. I, c. III, 12-13.

³⁾ G. FONTANINI, *Vindiciae antiquorum diplomatum...* Roma, 1705, l. I, cap. II (*de archivis et tabulariis Ecclesiarum*, etc.).

della realtà anche questa rigida posizione comincia a cedere e si ammette dapprima che il sovrano possa accordare che giuridicamente vengano riconosciuti come archivi i depositi di enti che per sé non avrebbero diritto,¹⁾ per sostenersi infine come anche ai documenti conservati in archivi privati, chiamati per altro nella dottrina *serinia*, debba attribuirsi sia pure con le riserve dettate dalla casistica, una certa fede. Non va però a questo proposito dimenticato che Bonifacio si era svincolato per tutto il testo dal valore giuridico di quella definizione e considera in effetti archivio qualsiasi deposito ordinato di documenti antichi. Di fronte poi al problema della conservazione di documenti che non possono dirsi pubblici, si parte ed anche Barisone lo sostiene, col dire che gli archivi li debbano conservare in quanto possono essere utili al principe, per giungere poi a sostenere che l'archivio deve conservare *omnia acta quae non sunt momentanea*; e perchè non si pensi che ci si voglia riferire al solo significato giuridico del termine, viene precisato (Fritsch) che debbano conservarsi anche *monumenta literaria*, allorché da essi sia possibile ricavare *hoc vel illud ita gestum esse*, ed a tal fine vengono anche dettate norme circa i lavori di corredo che occorre eseguire su tal genere di materiale per renderlo utilizzabile rapidamente allo scopo.

Va anche rilevato a proposito della definizione di archivio che verso la fine del secolo XVIII si comincia a porre anche in rilievo come la parola archivio abbia due significazioni, quella indicante il luogo che conserva i documenti e l'altra i documenti stessi; il che mentre rappresenta un superamento della posizione di Bonifacio, apre la strada a nuove ricerche storiche e a ben diverse formulazioni di teorica archivistica.

Le brevi regole per l'ordinamento d'archivi che si leggono in Bonifacio corrispondono naturalmente a quegli ordinamenti per materia che già dalla II metà del secolo XVI venivano attuati allo scopo di raggiungere una certa praticità di ricerca, ma nella loro formulazione sono una novità se non altro nella chiarezza, e vengono riprese e ampliate da altri e ricompaiono in scritti anche di un secolo dopo.²⁾ Lungo il quale si delinea il ritorno dell'epoca accennata da Bonifacio nella quale gli archivi

si affidano agli uomini dottissimi, in quanto venuta con la nascita della grande critica a mancare quella difesa *ope legis*, dell'autenticità delle scritture conservate negli archivi, l'archivista dovette da lettore delle antiche scritture come un pratico, trasformarsi in un tecnico magari in un diplomatista. Ormai ciò che l'archivista deve sapere si allarga tanto che coloro che scrivono trattati di archivistica integrano le regole tecniche e le notizie generali con norme e suggerimenti per la critica dei diplomi e inseriscono a quei trattati tavole paleografiche.³⁾ E siccome ci si va rendendo conto della molteplicità delle conoscenze necessarie per bene assolvere il compito proprio dell'archivista, i trattatisti raccomandano ai conservatori degli archivi che se nella esecuzione del loro difficile compito dovessero trovarsi innanzi a delle difficoltà, prima di decidere ascoltino il parere di coloro *qui hac de re ampliores propinant crateres*,⁴⁾ il che apre la via all'affermazione del principio da attuarsi sul nobile piano della scienza di una preziosa collaborazione fra archivisti e studiosi.

* * *

I motivi sopra accennati spiegano altresì come lo scritto del Bonifacio sparisce presto dalla circolazione per finire in biblioteche private, soprattutto di famiglie e monastiche (dalle quali provengono, per lo più i pochi esemplari attualmente in biblioteche pubbliche). Quando il *De archivis* divenne introvabile fu ristampato più volte nel corso di un secolo dalla morte del suo autore e come opera di erudizione e come testo da conoscersi dagli archivisti, dai bibliotecari e dai funzionari delle cancellerie, del resto a questo titolo già il Luncker lo aveva citato nel suo *De Archivio Imperii*.

¹⁾ J. MOLTZ in *De iure cancellariae et archivii*, 1692.

²⁾ O. LEGIPONT (Legipontus), *Dissertationes philologico-bibliographicae in quibus de adornanda bibliotheca, nec non... de archivo in ordinem redigendo*, etc., Norimberga, 1747 ove la Dissertatio III tratta *de archivo* etc., pp. 149-183, «omnia instrumenta cuiuscumque aetatis vel argumenti in certas classes aut separata serinia, seu capsulas sub titulo dominorum, jurium, praediorum, facultatum et materiarum de quibus in iis agitur, sedulo dispartiantur. Qua partitione feliciter absoluta, ex singulis classibus selige antiquiora et in fasciculos ita rediges, ut recentiora postponantur prioribus et ordo chronologicus accurate servetur...».

³⁾ LE MOINE, *Diplomatique pratique au traité de l'arrangement des archives et trésors d'icelles*, etc., Metz, 1765.

⁴⁾ Legipont, cit.

Le edizioni, tutte postume, furono le seguenti: ¹⁾

1666 - J. J. Mader (Joachinus Joannes Maderus) ristampa il *De archivis* nel suo *De Bibliothecis atque Archivis Virorum Clarissimum Libelli et Commentationes*.

1702 - J. A. Schmidt (Joannes Andreas Schmidius) cura una seconda edizione dell'opera del Mader, riveduta e ampliata (Helmestadii tip. G. W. Hamm). Il *De archivis* occupa le pagg. 79-90. Questa edizione ebbe larghissima diffusione. ²⁾

1715 - J. Wencker (Jacobus Wencherius) comprende il *De archivis* in *Collecta Archivi et Cancellariae Jura. Quibus accedunt De Cancellariis ...virorum clarissimum Commentationes* (Argentorati). Il *De archivis* apre la raccolta pagg. 1-11.

1737 - G. Poleni (Joannes Polenus) ripubblica il *De archivis* in *Utriusque Thesauri Antiquitatum Romanarum Graecarumque. Nova Supplementa Congesta*. (Venetiis, Pasquali 1737).

Il Samaran ³⁾ scrive che la importanza del *De archivis* di Bonifacio sta nei titoli apposti ai singoli capitoli, data la brevità della trattazione potrebbe anche accettarsi, come si potrebbe anche osservare di contro che si trovano in Bonifacio idee che il Samaran va a ricercare in autori francesi di più di un secolo dopo, ma qui a seguito di quanto è stato detto non si fa solo questione della importanza intrinseca del documento ma del posto che esso occupa nella storia degli studi archivistici e come tale è stato principalmente presentato.

Ad ogni modo dei giudizi dati sullo stesso il più corrispondente al vero e che pone il tutto nelle giuste proporzioni rimane pur sempre quello formulato dal Fontanini agli inizi del secolo XVIII, quando scrisse che Bonifacio trattò *levissime de archivis* ma anche, che *de iis divulgavit*. ⁴⁾ Se nella prima parte di questo giudizio c'è la sensazione di pochezza che non poteva non provare un erudito ed esperto archivistista quale il Fontanini nel leggere il *De archivis*, nell'altra c'è l'onesto riconoscimento della azione esercitata dal volumetto che ottenne il risultato che anche altri si dessero a trattare di archivi e non più al solo fine giuridico ma con un respiro più vasto che permise più tardi di parlare di archivi e d'archivistica come una delle scienze ausiliarie della storia.

Ed è avvenuto così che delle trattazioni al solo fine giuridico si è ormai quasi perduto il ricordo, come il virgiliano « beato colui che non deve mettere piede negli archivi » ⁵⁾ è uscito, nei suoi riferimenti alle liti giudiziarie, dal repertorio consueto della letteratura archivistica moderna, per riaffacciarsi se mai a corroborare con una lieve sfumatura di ironia, l'invocazione che, con le parole di Bonifacio, si rivolge da più di trecento anni al principe dalla borsa tirata, perchè provveda a questi istituti, nulla essendovi « ad res obscuras eruendas atque illustrandas nihil ad patrimonia regnaque, ac demum privata ac publica omnia conservanda magis necessarium, quam voluminum et monumentorum ac tabularum bene instructa supellex; tanto melior navalibus, tanto praestantior armamentis, quanto ratione quam violentia, jure quam iniuria, vincere praeclarius censetur ».

LEOPOLDO SANDRI



BALTHASARIS BONIFACII J. C. In Venerorum Gynnasio Juris Civilis Interpretis. DE ARCHIVIS LIBER SINGULARIS. ⁶⁾

Ad Amplissimum Senatorem Dominicum Molinum.

Dicebat mihi cardinalis Cleselius, dum ei redeunti in Germaniam occurrerem, esse se vivum quoddam Austriae domus archivum, cum quatuor ejus familiae Caesaribus sexaginta propemodum annis serviret. Te vero, senatorum optime, et sapientissime, qui patrios annales

¹⁾ Il Mazzucchelli, *op. cit.*, p. 1648, erroneamente da Poperetta ristampata dal Muratori in T. VIII. dei *Rerum Italicarum*.

²⁾ In Casanova, *op. cit.*, p. 379, è scritto « a venti anni di distanza esso (Methodus Archivorum di N. Giussani) fu seguito dai tre volumi di J. J. MADER, *De bibliothecis atque archivis* (1702-1705) », occorre osservare: 1) che il Mader non ha scritto di archivistica da poter essere accostato al Giussani ed agli altri ricordati dal Casanova stesso, ma ha solo ripubblicato il *De archivis* in una raccolta ove tutti gli altri opuscoli che la compongono si riferiscono alla storia delle biblioteche e dove del Mader v'è un solo scritto, in forma di epistola dal titolo *De scriptis et bibliothecis antediluvianis*; 2) l'opera del Mader, uscita nel 1666 è in un solo volume; lo Schmidt fece seguire alla seconda edizione da lui curata (1702) una sua *Nova accessio Collectioni Maderanae* dal titolo *De bibliothecis* nel 1703 e, nel 1705, una *Accessio Altera* sempre sotto il titolo *De bibliothecis*.

³⁾ G. SAMARAN, *op. cit.*

⁴⁾ G. FONTANINI, *op. e loc. cit.*

⁵⁾ VIRGILIO, *Georgiche*, II, v. 500, e ss.: « Fortunatus est ille, quos rami fructus, quos ipsa violentia rura sponte tulere sua, carpsit, nec ferrea iura insanumque forum aut populi tabularia vidit... ».

⁶⁾ Il testo del *De archivis* che si riproduce è quello della prima edizione; le note che in questa sono poste nei margini vengono qui collocate nel testo tra parentesi, dopo il passo cui si riferiscono. Per comodità del lettore, talune delle più importanti citazioni giuridiche vengono ripetute in nota secondo l'uso odierno.

et peritissima quaeque istius imperii fortunatissimi arcana tum assidue perlegeris, tum memoria fideli commiseris, vivum rei Venetae archivum verius multo appellabimus. Cumque nullus sit pene liber, quem non evolveris et excusseris, acrique iudicio censueris, ut ex eo praeclara quaeque depromeres, rectius te quam Longinum Cassium animatam bibliothecam et musaeum ambulante[m] vocabimus. Quamquam igitur nihil a nobis ex autoribus praecis, aut recentioribus colligi possit, quod ipse prius non exceperis, iubes tamen, ut es alienae industriae miras excitator, me de Archivis quaecumque inter legendum mihi obvia fuerunt, in literas dare. Ego vero, qui ab istiusmodi studiis procul abstini, et nullam pene ante antiquitatis notitiam habeo, cum nihil eruditione tua dignum scribere valeam, malo omnibus indoctus, quam tibi uni contumax videri.

CAP. I. - QUID SIT ARCHIVUM. Archeion graeci recentiores dixere, quod recentiores latini eadem prorsus notione, et eisdem propemodum literis *Archivum* appellaverunt. At vetustiores graeci *grammatophylacium* et *char-tophylacium*, vetustiores latini *tabularium* et *tablinum* vocare maluerunt. Sed et cameram idem archivo fuisse liquet ex Innocentii III. rescripto, *librum*, inquit, *consualem non habuimus suspectam, licet non in nostra, sed in cardinalis S. Adriani camera sit inventus, qui eum, quando camerarius fuerat, de camera Beati Petri suscepit* (Ca. ad audientiam de praescriptionibus).¹⁾ Est autem *Archivum* ex Servio Maurii definitione, *locus in quo acta publica asservantur*. Sive ex Jurisconsultorum glossematis, *publicum tabularum et monumentorum repositorium*. Vel denique, ut censuit Ulpianus, *locus publicus in quo instrumenta deponuntur* (l. moris. ff. de poenis).²⁾ Ubi vero doctorum virorum lucubrationes collocabantur, id graeci *Atheneion*, latini *Plurium* dixerunt: sic enim Juvenalis: *Et jubet archotypos plurimum servare Cleanthas*. Quamquam vero, Moscion praecis Aegyptiis nihil aliud esse, quam quod Atheniensibus *prytaneion*, hoc est *mensa, ad quam cunctis, quos tota passim Aegypto celebres eruditio fecisset, aditus patebat*, quemadmodum testatur Philostratus; usus tamen, *quem penes*, ut ait Venusinus, *est arbitrium loquendi*, librorum et voluminum reconditorium tanquam penetrabile quoddam musis sacrum, *musaeum* maluit appellare.

¹⁾ Canon. B. X. 2. 26 (de praescriptionibus).
²⁾ 9. 6. D. XXXVIII. 19. (de poenis).

CAP. II. - QUANDO INSTITUTA SINT ARCHIVA. Sunt qui putent, non admodum ab aetate proavorum nostrorum remotum esse archivorum institutionem, ita enim per omnes Italiae civitates ante quingentos aut paulo amplius annos ea loca ubi acta publica servarentur, fuisse constructa. Horum tamen vel imperitiam arguere, vel ineptiam refellere nullius est negotii. Nam sanctus Deus dedit Romanus pontifex annos abhinc mille rescripsit Gordiano episcopo Hispalensi *se in archivis apostolicae sedis invenisse memorias Ephesiorum* (c. pervenit 30, q. I.).¹⁾ Justinianus imperator ante annos centum supra mille sancivit, *chartam, quae proferretur*

ex archivo publico, publicum testimonium habere (de iis qui ingre. ad appell. § illud etiam iudicavimus. Ca. II. 2).²⁾ Hieronymus ante annos mille ac ducentos scripsit Paulae et Eustochio *se librum Esther de archivis Hebraeorum relectum verbum e verbo expressius transluisse* (Praef. ad liber Esther). In Synodo Milevitana decretum est circa annum Christi quadringentesimum, ut *matricula et archivus Numidiae esset in metropoli Constantina*.

Est autem Archivus ut Caesar Baronius interpretatur, idem prorsus quod *archivum* locus scilicet, ubi scripturae publicae ad perpetuam memoriam asservantur (Cone. Afric. c. 53. anno 591. c. 41). Ulpianus Alexandri imp. temporibus annos abhinc mille et quadringentos *archivum et grammatophylacium* diserte nominavit, ac definiit, quemadmodum ante dicebamus (l. moris. ff. de poenis).³⁾ Satis vetusta horum testimoniis videri potest archivorum publice constituendorum consuetudo. Sed his omnibus antiquior Tertullianus, ad comprobendam universi orbis ab Augusto factam recensionem, *Romani archivi* censuum tabulas profert, in eum quippe cuiusque census tabulae inserebantur (lib. de carne Christi).³⁾ Flavius demum Josephus, qui claruit sub Vespasiano, hoc ante aetatem nostram annos propemodum mille et sexcentos, testatur, seditiosos ignem *archivo, quod erat Hierosolymis* iniexisse, neope ut omnibus creditae pecuniae monumentis exstis, tota eis obaeratorum novas tabulas poscentium factio sese conjungeret (Bell. jud. l. 2 c. 18). Nobis igitur prima archivorum institutio non modo antiqua et vetusta, verum etiam ab ipsius mundi origine repetenda videtur. Scribit enim Flavius Josephus Sethi filios, Noae nepotes, turres geminas aedificasse, alteram lateritiam, marmoream alteram, illam scilicet conflagrationibus, hanc eluvionibus opposcentes; in quas, quaecumque ipsi memoria digna invenissent, comportarentur; cum ab Adamo didicissent orbem terrarum bis periturum, et primo quidem aquamersum, postremo igni consumtum iri (Antiq. lib. I. c. 3). *Quas profecto turres ego aliud nihil quam archiva fuisse existimo.*

¹⁾ C. pervenit. Decretum Gratiani. 30. q. I.
²⁾ 9. 6. D. XXXVIII. 19. de poenis.
³⁾ Citazione errata; il passo sta in *Adversus Marcionem* L. IV. c. VII.

CAP. III. - DE ANTIQUORUM ARCHIVIS. In archivo *Suidis* Aegyptiae urbis *octo millium annorum memorias servari* asserit sacerdos eius nationis apud Platonem. *Annorum vero septendecim millium* apud eosdem esse *memorias* testatur Herodotus (l. I. Mira haec et incredibilia nobis, qui juxta Hebraeorum chronologiam ab orbe condito sex tantummodo annorum millia numeramus. Sed longe portentosius fabulantur Aegyptii; aiunt enim a Vulcano Nili filio ad Magnum Alexandrum fluxisse quater *centena eoque amplius annorum millia*; in quibus contendunt, *solem trecentis sexaginta tribus vicibus, lunam octingentis triginta duabus* defecisse, quemadmodum refert Laertius.

Ajunt praeterea, teste Mela, *se usque ad Amasin trecentos triginta reges habuisse*, sub quibus, ut ex eorum



ephemeridibus apparebat, tredecim eorum millibus elapsis, astra omnia quater motum suum absolute compleverunt, et sol contrario cursu bis ab occasu exortus erat. Chaldei vero impudentius mentiti se siderum observationes a tribus et quadringentis retro annorum millibus usque ad Alexandrum Macedonem habere jactarunt, ut prodit Diodorus. Addit Cicero, Chaldeos profiteri ex publicis locis scripta posse proferre quadringentorum septuaginta millium annorum res gestas complectentia (De div. lib. 1.).

in Peruvia, quemadmodum legimus apud *Oriedum et Pharanusinum* extant in maximis quibusque civitatibus archiva satis ampla; quorum ministri eius rei peritissimi, chordulas aliquot, quas illi *quippos* vocant, variis coloribus, pro rerum quas significant varietate, inficientes, et multiformibus nodorum nexibus complicantes; ac denique pro temporum diversitate diversis locis disponentes. quidquid uspiam memoratu dignum contigerit, scite admodum atque expedite enarrare possunt (Hist. Ind. oced. nuncupat. ad Fracastorium navig. vol. 3). At *Chini* quos nonnulli *Sinos* esse arbitrantur, non modo literis non carent, verum etiam pro duabus et viginti Graecorum literis, sex eoque amplius characterum millibus utuntur, quorum singulis non unam tantum literam aut syllabam, sed integrum vocabulum, et absolutam plerumque orationem conficiunt; ut in eius regionis historiam scripsit *Joannes Consalvus Mendoza* (L. 3. c. 13). Antiquior multo apud Chinos, quam apud nos dicitur esse *usus Typographiae*;¹⁾ quae ars cum in Europa nostra credatur fuisse inventa anno humanae salutis M. CDLIX a *Joanne Guttembergo Moguntino*, extant tamen apud Chinos volumina *typis affabre excussa ante annos octingentos*. Eoque propter in eorum archivis adeo vetustae rerum memoriae comperiuntur, ut constet ex eorum historiis, a *Vitejo ad hanc aetatem ducentos quinquaginta reges per annos quater mille trecentos rerum ibi fuisse positos*. Dieti fides esto apud Mendozam, si tamen ad mendo, aut mendacio vacat. Nos enim, quae a scriptoribus Hispanis de nationibus sub opposito nobis coeli cardine viventibus traduntur, nec facile agnoscimus, nec temere confutamus.

¹⁾ Nel Wencker op. cit. c'è una lunga nota per dimostrare «Typographiae inventae gloriam apud Germanos».

CAP. IV. - DE GRAECORUM ET ROMANORUM ARCHIVIS. *Lacedaemonios* Anycelis societatum et foederum tabulas publicae fidei custodia diligentissime conservare, perhibet Alexander Alexandrus (lib. V. c. 3). Sed et in *Areopago* et in *aede Minervae* fuisse publicorum instrumentorum custodiam alicubi invenio. Romanos quoque in *aede Saturni* tum aerarium tum archivum fuisse; testamenta vero et codicillos et syngraphas et apochas in *delubro Apollinis Capitolini* condidisse, aut *Vestalium virginum fidei* credidisse, testatur *Svetonius*, aliique ab eo plures. Bibliothecas autem, quae archiva quaedam librorum recte dici possunt; Archivos enim *armaria codicum* glossa vocavit, omnes fere nationes habuerunt (Cle. unica, Glossa ult. de jure jurando.¹⁾ Memorabiles in primis et insignes prae ceteris fuerunt *Hebraea*, quae in templo erat, ubi prophetarum oracula, judicum acta, regumque gesta asservabantur; quam bibliothecam fuisse antiquissimam sacrae paginae confirmatur auctoritate (Exod. 17. 14. Maca I. Esther. Daniel). *Babylonica* item et *Persica*, de quibus pariter divinae literae meminerunt. Claruit deinde bibliotheca *Graecorum*, quam *Pisistratus* Athenis primus instituit, *Xerses* ad Persas asportavit, *Selencus* Athenas referendam curavit. *Alexandrinam* *Ptolomaeus* *Philadelphus* costruxit, ac septingentis, ut ait *Gellius*, voluminum millibus locupletavit (l. 6. c. 17). *Romae* vero bibliothecas publicas unde triginta extitisse *Publicus Victor* asseruit; quas inter praecipuae fuerunt *Juliana* ab *Julio Caesar*, *Palatina* ab *Augusto*, *Ulpia* a *Trajano*, *Domitiana* et *Gordiana* ab his, quorum nominibus censebantur Romanis principibus institutae. Hodie vero inter Romanas imo inter omnes totius orbis bibliothecas extat multum atque eminent *Vaticana*, patrum nostrorum memoria a *Sisto V* apud basilicam principis apostolorum aedificata (*Petrus Lambecius* Lib. II. Comment. de Bibl. Caes. Vindob. cap. VIII, pag. 652. Archivum S. Petri sive Bibliotheca Vaticana Romae in diplomate *Agapeti Papae* vocatur sacrum scrinium, unde liquet Bibliothecam Vaticanam olim nihil aliud fuisse, quam archivum S. Sedis Apostolicae) [n. del Wencker].

¹⁾ Cap. unicum. Clem. 2. IX de jure jurando; il passo cui si riferisce il commento della glossa è il seguente «iude confectis literis (quas in archivis Romanae Ecclesiae reponi et diligenter conservari fecimus)».

CAP. V. - DE BARBARORUM ARCHIVIS. Numeros barbaris adeo literarum vicem interdum suppluisse comperimus, ut non tantum domesticorum, sed etiam publicorum eventuum historiam per numeros contextant. Nam

CAP. VI. - DE NOSTRATIUM ARCHIVIS. Non ita novam esse archivorum institutionem, ut nonnulli perperam censerunt, praeter ea quae superius diximus constat ex iterata *D. Hieronymi* attestatione. Scripsit enim summus ille sacrae paginae interpres, adeo celebre fuisse temporibus suis Romanorum archivum, in quo occurrentia concilia caeteraque religionis arcana servabantur, ut ad illud pro dubiorum solutione ex omnibus Christiani orbis partibus concurreretur (Epis. 52. ad Paumachium). In *Romana* quoque *Synodo* paulo post *Hieronymi* excessum sub *Gelasio* pontifice celebrata, de archivo et scrinio romano, de bibliothecariis, scribis et scriiniariis, frequens habetur commemoratio. In *phuribus* etiam *Italiae civitatibus* antiquissima archiva fuisse, apparet ex ipsorum locorum et monumentorum quae ibi reperiuntur vetustate. Nam ut de caeteris sileam, in archivo nostro *canonicali*, apud antiquissimum huius *Tarvisinae urbis* *Dominicum* autographum habemus, annos abhinc sexcentos confectum, in quem relata est legatio canonicorum decessorum nostrorum ad summum pontificem, pro confirmatione obtinenda eius episcopi, quem ipsi canonici elegerunt. Ut vero natura comparatum est, posteriores curas, quod vel Graecorum sermone tritum olim erat adagium, prioribus esse meliores, Tu, magne senator, tu literarum custos, tu literatorum maecenas, tu renovator antiquitatis, tu memoriae labentis accuratissime instaurator, *bibliothecam*

et archivum in academia Patavina nuper instituiti, complures in ea tum excusos, tum manuscriptos codices congestisti, redditibus et proventibus locupletasti, libros quoque tuos autorum celebritate nobilissimos, eruditione electissimos, typis emendatissimos, tempore recentissimos, ornatu pulcherrimos, notis, additamentis et scholiis uberimos, varietate argumentorum et materiarum jucundissimos, numero denique pene dixerim infinitos, eidem legaturus.

CAP. VII. - DE UTILITATE ARCHIVORUM. Qui principes archivorum et bibliothecarum utilitatem non sentiunt, ij profecto Caligulas et Jovianos, Romani imperii portenta et propudia pessimi exempli deterrimi sectatores aemulantur, quorum detestabili sacrilegio complures Bibliothecae, qua optimis quibusque scriptoribus viduatae, qua dejectae atque exustae fuisse memorantur. Nihil est enim adeo sanctum, quod non furiosa tyrannorum libido et impunis audacia profanet. Qui vero in ea loca, memoriae sacra, libros ac tabulas condiderunt, e quibus a sera posteritate, praeteritarum rerum ignara, ad suam et successorum eruditionem, tanquam e penu depromeretur, ij Magnos Alexandros, ij Julios Caesares, Octavianos Augustos et Maximos Constantinos imitantur, quorum generosae magnificentiae, quicquid reliquiarum superest nobis, obruncatae et prope deletae vetustatis accepto ferimus. Quibus preciosis analectis si penitus destituti fuissetis, omnes quidem certe cum in historia tum in reliquis disciplinis caecutire et manu tentare cogemur. Nihil est enim ad instruendos atque edocendos homines utilius, nihil ad res obscuras eruendas atque illustrandas nihil ad patrimonia regnaque, ac demum privata ac publica omnia conservanda magis necessarium, quam voluminum et monumentorum ac tabularum bene instructa suppellex: tanto melior navalibus, tanto praestantior armamentariis, quanto ratione quam violentia, jure quam injuria, vincere praeclarior censetur. Neque profecto notitiam vetustatis ullo alio modo, quam per archivos et bibliothecas assequemur. Quis enim hoc tempore Judaeorum traditiones et arcanas istas cabalistarum artes et prodigiosam Esdrae memoria possit nobis repraesentare, ut absque literarum elementis transactae aetatis facta et proavorum negocia inquiramus?

CAP. VIII. - DE ARCHIVORUM MINISTRIS. Frustra in unum quempiam locum scripta recondentur, nisi hominum cura atque diligentia injuris temporum obviam iretur. Eadem siquidem blattae, eadem caries, idem situs, iidem mures, ea paulatim corrumpent atque exederent in repositorium congesta, perinde ac si sparsim per varia loca negligerentur. Optimo igitur consilio bibliothecis et archivis praeficebantur periti accuratique viri, publicisque stipendiis a principum liberalitate ad munus adjunctum naviter obeundum alliciebantur... Eos autem vel *archivistas*, vel *bibliothecarios*, vel *custodes*, vel *grammatophylacas*, vel *scriniarios* appellabant. *Scriniium*, quippe ut hoc transeunter dicamus, non numerorum, sed librorum et scripturarum proprie locus est; nam et *librarium* *scrinia* legimus apud Catullum, et *epistola-*

rum scrinia penes majorem Plinium: et Horatius orto statim sole *calamum et chartas et scrinia* poscit. Aliis praeterea nominibus archivorum ministri censebantur; eosque vocarunt majores nostri *camerarios*, *chartularios*, *chartophylacas*, ac denique *aediles*; ita enim Pomponius: *qui aedibus praessent, in quibus omnia scita sua plebs defererebat, duos constituerunt, qui aediles appellati* (l. 2. ff. de orig. jur.)¹⁾ Hos odie *massarios* et *camerlingos* vocari testatur glossa. Eos vero qui acta publica excipiunt, eorumque exempla poscentibus impertiunt, *notarios*, *tabeliones*, *amanuenses*, *scribas*, *exceptores*, *commentarienses*, *exscriptores*, *libelliones*, appellamus. Porro archivorum sollicitudo non nisi doctis et magnis viris mandabatur. A Caio Julio Caesare *Palatinae bibliothecae* praepositu legimus *M. Terentium Varonem*, Romanorum doctissimum a doctissimis judicatum. *Alessandrinae* bibliothecae a Ptolomaeo Philadelpho *Demetrius Phalereus* et *Zenodotus Ephesius* praefecti fuerunt. *Cajus Melinus* Umber bibliothecae *Augustae* in Octaviae porticu curam suscepit: *Albicus Flaccus*, Caroli Magni imperatoris praceptor, *Eboracensi* bibliothecae in Anglia praefuit; *Marcus Antonius Sabellicus* Marcianae bibliothecae *Venetis* praesedit: *Platina* et *Baronius* *Vaticanae* bibliothecae procuracionem susceperunt. Quorum omnium quanta vel dignitas vel sapientia fuerit, editae ab eis lucubraciones ostendunt. gesti honores testantur.

¹⁾ 2.21 - D. I. 2 (de origine iuris).

CAP. IX. - DE ORDINE IN ARCHIVIS SERVANDO. Perfecte ordinare Dei solius est, et ordo ipse est quiddam divinum. Cum enim omnia prius incomposita ac indigesta non modo inconcinne ac praepostere sese haberent, verum etiam turbulentissime inter se dissiderent, ordinem rebus confusis induxit Deus unde statim pulcherrimus isti mundi vultus emicuit, admirabilis universi harmonia concrevit. Ordine igitur indito rebus informibus formam debet: meritoque ordo ipse anima mundi ab academicis appellatur. Archivorum quoque animam nihil aliud quam ordinem esse, jure dixerimus. Nam quemadmodum lateres ligna ac regulae, ut praeclarae a Xenophonte (lib. 2 de dict. et fact. 30 erat), dictum accepimus, perperam posita, ac inordinate projecta, visu horrida, usu inutilia sunt, suis autem locis aptata in pulcherrima et magnificentissima aedificia consurgunt; ita profecto omnis generis scripta, si ea confuse et permixtim habeas nulli usui sunt.

Contra si ea recte per *scrinia* disponas, praeter quam quod pulveri ac tineis minus obnoxia erunt, sine ullo inquisitionis labore singula ad manum oportune ac facile habebis. Et ordo quidem in archivis servandus a natura ipsa cuique demonstratur; prius enim loca partiri convenit, mox negotia, tandemque tempora. Primum igitur exempli gratia, quae pertinent ad Urbem urbium Venetias, deinde quae Patavium, mox Veronam attinent, disparescamus; ut alibi testamenta, alibi permutationes, alibi alios contractus disponamus. Denique ab antiquissimis incipientes per annorum et mensium ordinem ad novissima procedamus. Indices demum et syllabos conscri-

banus, elenchos, et catalogos conficiamus, quibus literarum ordinem servantes et suos quibusque materiis indiculos adaptantes, quaecunque opus erunt, nullo negotio statim ad oculum sic habeamus, ut in manus nostras potius incurrisse sponte quam casu incidisse videantur.

CAP. X. - DE RELIGIONE ARCHIVORUM. Ipsa loci sanctitas religionem archivorum demonstrat; erant enim in templis, ut proxime dicebamus. Neque vero archiva, quanquam in templis hodie non sunt, sancta esse desierunt. Nam proprie dicimus *sancta*, ait Ulpianus, *quae nec sacra nec profana sunt, sed sanctione quadam confirmata* (L. sacra ff. de rerum divisione); ¹⁾ quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi Deo non sit consecratum. Martianus quoque inquit: *sanctum est, quod ab iniuria hominum defensum atque munitum est* (L. sanctum ff. de rerum divisione) ²⁾ et sacrarium etiam in aedificio privato esse potest. Sancta igitur etiam nunc archiva nominare licet, cum praesertim accesserit eis publica auctoritas ac tutela principis, cuius in patrocinia loca publica sunt. Ut propterea violatores archivorum non modo sacrilegij, verum etiam majestatis rei judicentur et pontificum Romanorum constitutionibus anathemate feriantur. Violant autem archivos *falsarii*, qui publicorum instrumentorum sinceritatem corumpunt: *expilatores*, qui quae ibi deposita sunt monumenta furantur aut rapiuntur; *incendiarii* qui flammis iniectis loca ipsa, in quibus acta civitatum servari oportet, conantur comburere. Tanta est porro archivorum reverentia, ut instrumentis ex publico archivo productis plane sit credendum faciantque, ut jurisconsulti loquuntur, *plenam fidem*. Ita enim statuunt

glossa. Johannes Andraejus, Hostiensis. Panormitanus. Archidiaconus, caeterique universi canonistae in cap. *cum causam* de probationibus, in cap. *ad audientiam* de prescriptionibus, et in cap. *Pervenit*. XXX. quest. I. Quibus assentiuntur Bartholus. Baldus, Alexander, Jason, Castrensis, alique passim civilium legum interpretes in Authentica, *Ad haec*. Codice de fide instrumentorum. Ac ne per hominum scelestorum injuriam in archivorum sanctitatem ac religionem quid peccaretur; neve per incuriam et neglectum periret, quicquid reliqui esset publicorum instrumentorum, jussit providentissimus princeps Justinianus in singulis romani orbis civitatibus archivos constitui, Johanni praefecto praetorium scribens in haec verba: «Praecepta faciat tua Eminentia per unam quamque provinciam, ut in civitatibus habitatio quaedam publica distribuatur, in quam defensores monumenta recondant, eligendo quendam qui horum habeat custodiam, quatenus incorrupta mancant, ac velociter inveniantur a requirentibus: et si apud eos archivum, et quod actenus intermissum est in civitatibus emendetur (De defensorib. civ. § praeccepta Coll. 3.)» ³⁾ Haec imperator, cuius ex verbis apparet, ut id obiter attingamus, *eminentiae titulum*, quo nuper Octavus Urbanus, summus universalis ecclesiae pontifex *cardinales* condecoravit, fuisse olim *praefectorum praetorio*, quorum tanta erat dignitas, ut eam Eunapius *regnum sine purpura* nuncupavit.

- ¹⁾ I. 8. D. 9. 3. de divisione rerum).
²⁾ I. 8. D. 8. 1. (de divisione rerum).
³⁾ Nov. XV. 5. 2.



Preso in carico del giornale cronologico
di entrata della Biblioteca al N. 2786